ACCORDO

DI

"COLLABORAZIONE *EX* ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER LA DIFFUSIONE E APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI"

TRA

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese – Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali (di seguito MiSE-PCN o alternativamente Ministero), con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto 33 - 00187 (Partita IVA 80230390587), rappresentata dal dott. Maurizio Montemagno in qualità di Direttore generale *pro tempore* della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

E

L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI INTERNAZIONALI, organo scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche ISGI o alternativamente Istituto) con sede legale in via dei Taurini, 19 00185 Roma, (codice fiscale 80054330586) in persona del dott. Fabio Marcelli, in qualità di Direttore facente funzione dell'ISGI.

MiSE-PCN e ISGI, entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti.

PREMESSO CHE

a) l'Italia ha sottoscritto la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito OCSE) del 14 dicembre 1960, diventando membro dell'Organizzazione;
b) i Governi aderenti, con la Dichiarazione OCSE sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali del 21 giugno 1976, da ultimo riveduta il 25 maggio 2011, al Capo I raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali operanti nei rispettivi territori o a partire da essi, di osservare le Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali (di seguito Linee Guida OCSE o alternativamente LG);
c) le Linee Guida OCSE sono raccomandazioni rivolte dai Governi alle imprese multinazionali e mirano ad assicurare che le attività di queste imprese siano conformi alle politiche governative: esse enunciano principi e *standard* volontari per un comportamento responsabile nello svolgimento delle attività imprenditoriali, conformemente alle leggi vigenti e alle norme riconosciute a livello internazionale;

d) i Paesi aderenti alle LG si impegnano in modo vincolante ad attuarle secondo la "Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali" del 27 giugno 2000, aggiornata nel 2011;
e) la summenzionata Decisione del Consiglio dell'OCSE prevede che i Paesi aderenti designino Punti di Contatto Nazionali incaricati di favorire l'efficacia delle LG svolgendo attività di promozione, risposta a richieste di informazione, contributo alla soluzione di problemi che possono insorgere in relazione all'applicazione delle LG stesse in casi specifici (cd. istanze specifiche), tenendo in debito conto le indicazioni procedurali;
f) il MiSE-PCN italiano (di seguito PCN o alternativamente PCN-OCSE), istituito dall'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*", è l'organo creato dal Governo italiano per contribuire ad un'efficace messa in atto delle Linee Guida OCSE;
g) il decreto ministeriale 30 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive prevede l'istituzione del PCN presso la *ex* Direzione generale per lo Sviluppo produttivo e la Competitività del Ministero, oggi Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (articolo 1); definisce la struttura del PCN (articolo 2); affida al PCN diversi compiti e, tra gli altri, quello di diffondere la conoscenza delle Linee Guida OCSE tra gli operatori economici e del diritto interessati e presso il grande pubblico, condurre azioni di sensibilizzazione, tentare di prevenire e/o comporre eventuali controversie, rispondere a domande di informazione (articolo 1, comma 2);
h) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 30 ottobre 2021, all'articolo 4 rubricato "Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese" stabilisce che la Direzione generale svolge, tra le altre, le funzioni di lett. h) gestione e attività del Punto di contatto nazionale (PCN) per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in materia di condotta d'impresa responsabile e attività connesse in materia di responsabilità sociale d'impresa;
i) il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 novembre 2021, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico*", attribuisce alla *Divisione IV - Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le start up innovative. Responsabilità sociale e cooperazione industriale internazionale*, tra gli altri, la gestione e responsabilità del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale, articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per la promozione e attuazione delle Linee Guida OCSE per le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile;
j) l'evoluzione della prassi e della normativa a livello dell'Unione europea e a livello internazionale richiedono, in maniera crescente, l'applicazione delle raccomandazioni e norme di dovuta diligenza da parte delle imprese - basate sulle Linee Guida OSCE e sui Principi delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani - e un approfondimento delle conseguenze giuridiche e operative di tale applicazione;
k) il MiSE-PCN realizza le attività di espletamento e coordinamento delle specifiche azioni necessarie per l'attuazione delle Linee Guida OCSE ma non dispone, tuttavia, al suo interno di competenze specialistiche adeguate ed inerenti, in particolare, alle attività di ricerca e analisi sull'evoluzione del diritto internazionale pubblico, alla prassi relativa ai casi specifici di applicazione dei principi e standard internazionali contenuti nelle Linee Guida OCSE da parte di tutti i PCN dei Paesi aderenti alle LG, nonché a livello di singoli Paesi, e/o da parte di organismi nazionali e internazionali;

l) il MiSE-PCN, per i profili di propria specifica competenza, necessita di competenze adeguate alla natura e all'ampiezza del compito affidatogli;
m) nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico il capitolo 2243 per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024 presenta la disponibilità finanziaria per provvedere all'impegno della relativa spesa ai fini dello svolgimento dei suddetti compiti istituzionali.

CONSIDERATO CHE

i. ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
ii. l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" dispone che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice stesso, ricorrendo alcune condizioni che nella fattispecie sono integrate da tutte le parti del presente Accordo;
iii. ISGI è un istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale è un ente di diritto pubblico che opera sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e delle Ricerca, ed è finalizzato, tra l'altro, secondo l'articolo 3, comma 1, lett. c) dello Statuto 2018 (provvedimento n. 93) a fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche, nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
iv. ISGI, secondo quanto stabilito all'articolo 2 del proprio Statuto 2016 (provvedimento n. 72) svolge, tra l'altro, attività di ricerca e di monitoraggio della prassi applicativa e analisi comparate nelle aree tematiche relative al diritto e organizzazione internazionale, diritto delle Nazioni unite, diritto dell'integrazione europea, con particolare attenzione a settori quali le garanzie dei diritti fondamentali e tutela internazionale dei diritti umani e la protezione dell'ambiente, entrambi settori rilevanti per le Linee Guida OCSE e che, nell'ambito di interesse scientifico dell'ISGI, comprendono la dimensione dell'integrazione europea e l'evoluzione dei sistemi giuridici *extra* europei;
v. la pluriennale esperienza maturata da ISGI, con riferimento alle attività e alle tematiche sopra menzionate e, in coerenza con il proprio Statuto, rappresenta un importante complesso di conoscenze e competenze che può contribuire efficacemente alla realizzazione delle attività e degli obiettivi istituzionali del MiSE-PCN, in particolare, attraverso attività rispondenti ai fabbisogni di cui alla lettera l) delle premesse al presente Accordo;
vi. ISGI ha sviluppato, inoltre, rapporti di collaborazione con numerosi centri di ricerca e con istituzioni pubbliche nazionali e internazionali e tra queste OSCE, ESA, BANCA MONDIALE, UNIDROIT, UNESCO, MAECI e SNA;
vii. in considerazione dell'accresciuta complessità delle questioni affrontate dal MiSE-PCN in termini di evoluzione delle norme e degli standard internazionali e di contesti normativi territoriali, con particolare riferimento all'applicazione delle Linee Guida OCSE in casi specifici, anche ove si tratti di operazioni all'estero delle multinazionali italiane in Paesi non aderenti alle LG;
viii. considerate le sempre maggiori aspettative della società civile e dei portatori di interesse nei confronti delle Linee Guida OCSE, anche a seguito del richiamo al meccanismo delle istanze specifiche nei Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti Umani registrando un

incremento delle istanze presentate al MiSE-PCN negli ultimi anni;

ix. il MiSE-PCN e ISGI, con interesse comune e nel rispetto delle proprie finalità e competenze istituzionali, intendono perseguire e sviluppare, congiuntamente, le attività e le iniziative di approfondimento sui casi specifici di applicazione delle Linee Guida posti di fronte al PCN e di maggiore diffusione, presso le imprese, la comunità scientifica e il più ampio pubblico, delle tematiche specifiche inerenti le Linee Guida OCSE e la loro corretta applicazione da parte delle imprese e dei Governi;

x. il MiSE-PCN e ISGI intendono, pertanto, proseguire la collaborazione avviata fruttuosamente in virtù di precedenti accordi stipulati tra il 2016 e il 2019.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

1.1 Il presente accordo definisce, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, gli ambiti di collaborazione tra il MiSE-PCN e l'ISGI.

1.2 Le premesse, parte narrativa e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.3 Il contenuto sostanziale del presente Accordo riguarda, in particolare:

a) la gestione della procedura di "istanze specifiche" presentate al MiSE-PCN;
b) l'attività di ricerca e di studio delle questioni giuridiche collegate alle citate istanze e alla materia della responsabilità sociale d'impresa;
c) la diffusione dei contenuti delle Linee Guida OCSE e delle norme e prassi sulla dovuta diligenza presso le imprese, la società e la comunità scientifica;
d) l'esame dei contenuti giuridici e delle conseguenze e ricadute concrete della normativa europea pertinente, in essere e in corso di definizione.

1.4 Ferme restando le competenze del MiSE-PCN, ISGI fornirà il proprio contributo svolgendo attività di ricerca, analisi e elaborazione di pareri finalizzati a supportare, sia sul piano scientifico e sia della conoscenza della prassi applicativa, le azioni dello stesso MiSE-PCN nell'attuazione delle Linee Guida OCSE.

1.5 In relazione ai compiti istituzionali di ISGI, sono oggetto del presente Accordo le attività elencate in dettaglio al successivo articolo 2.

Art. 2
Attività di ISGI

2.1 L'attività di ISGI ai sensi del presente Accordo si articola su tre linee come di seguito elencate:

a) in relazione alle "istanze specifiche", conformemente alla Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida OCSE del 27 giugno 2000 e successive modifiche e al suo

recepimento nell'ordinamento italiano:

- elaborazione di studi e pareri, in collaborazione e ad uso esclusivo del MiSE-PCN, in relazione alle "istanze specifiche" in corso di esame (sino ad un massimo complessivo di due istanze per anno). I pareri riguarderanno tutte le fasi della procedura e il merito delle istanze, dalla valutazione iniziale alla eventuale dichiarazione finale;
- assistenza nell'esercizio dell'attività di mediazione tra le parti di una "istanza specifica", laddove le medesime accettino l'esercizio dei buoni uffici da parte del MiSE-PCN;

b) attività di ricerca e di studio delle questioni giuridiche collegate alle "istanze specifiche" e alla materia della responsabilità sociale d'impresa e, in particolare:

- ricerche e analisi di carattere giuridico internazionalistico sulle materie delle Linee Guida OCSE, con riferimento ad ambiti specifici che saranno indicati dal MiSE-PCN alla luce della prassi applicativa nazionale e internazionale, ivi inclusa quella dei PCN dei Paesi aderenti alle LG OCSE;
- esame e studio dell'evoluzione della dottrina più recente, quale a titolo solo indicativo e non esaustivo: il regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, così come adeguato all'ordinamento giuridico italiano; regolamento (UE) 995/2010 del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese**;**

c) in collaborazione con il MiSE-PCN, la diffusione delle Linee Guida OCSE, nonché la diffusione dei risultati delle ricerche di cui alle precedenti lettere, attraverso pubblicazioni e produzione di materiali per la fruizione *on line*, partecipazione ad incontri ed eventi e organizzazione di eventi/*workshop* dedicati, preventivamente concordati tra le Parti.

2.2 Le attività di ISGI saranno svolte da un gruppo di lavoro composto da esperti giuristi di comprovata esperienza internazionale nonché da personale di supporto di cui al successivo articolo 4, comma 3. Le Parti concorderanno la composizione del summenzionato gruppo di lavoro. Il MiSE-PCN indicherà il personale del Ministero che collaborerà con il predetto gruppo di lavoro.

Art. 3
Obblighi generali, impegni e responsabilità di ISGI

3.1 Le attività oggetto del presente Accordo dovranno essere svolte da ISGI secondo quanto stabilito nell'Accordo medesimo. ISGI si impegna a realizzare tali attività nel pieno rispetto e nel perseguimento dei criteri economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa. Inoltre, ISGI si impegna ad apportare ai

servizi previsti dal presente Accordo gli adeguamenti richiesti dal MiSE-PCN, per ogni singola fase, le variazioni operative alle previsioni ed ai contenuti delle attività che non ne comportino modifiche sostanziali e che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, ovvero di esigenze tecniche ritenute indispensabili dallo stesso MiSE-PCN al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, senza ulteriori oneri aggiuntivi oltre al rimborso dei costi sostenuti di cui al successivo articolo 9.

3.2 In particolare ed in considerazione dei termini e delle procedure fissate per la gestione delle "istanze specifiche" da parte del MiSE-PCN, ISGI si impegna a collaborare in maniera tempestiva ed adeguata nelle attività di elaborazione di pareri, raccomandazioni e di assistenza nella mediazione secondo quanto concordato con il Ministero.

3.3 Le attività realizzate da ISGI sulla base del presente Accordo, per il loro particolare rilievo sull'attività produttiva e sul rapporto tra imprese, lavoratori e società civile, devono essere svolte con la massima imparzialità, diligenza e riservatezza in modo tale da prevenire ed eliminare tutti gli inconvenienti derivanti da un non corretto e inadeguato esercizio delle menzionate attività.

3.4 ISGI assume, nei confronti del MiSE-PCN, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 4
Modalità di attuazione

4.1. La gestione tecnica, il coordinamento e la supervisione delle attività oggetto del presente Accordo sono affidati ai responsabili di cui al successivo articolo 7, che hanno in particolare il compito di definire operativamente e concordare il contenuto della collaborazione e le relative modalità attuative, in base ad un "Piano di attività" nel quale sono indicati: gli obiettivi di dettaglio, i tempi di realizzazione delle attività relative a ciascuno obiettivo, i costi stimati per le linee di attività in base allo svolgimento delle stesse e il gruppo di lavoro, come previsto al precedente articolo 2, comma 2.2.

4.2 Il "Piano di attività" sarà elaborato ed inviato da ISGI entro 30 giorni dalla registrazione del presente Accordo; nelle more della sua definizione, le Parti possono concordare, sulla base di comprovati motivi di urgenza, la realizzazione di attività puntuali e circoscritte, con particolare riferimento alla gestione delle "istanze specifiche" in essere dinanzi al PCN.

4.3 Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, ISGI può avvalersi, nel rispetto delle normative vigenti ed in casi di necessità opportunamente documentati al MiSE-PCN, di consulenti esterni per i quali saranno individuati i requisiti di competenza e comprovata esperienza e saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.

4.4 Il MiSE-PCN si impegna a mettere a disposizione di ISGI tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività del "Piano di attività" di cui al precedente comma 1.

Art. 5
Riservatezza

5.1. Il MiSE-PCN e ISGI si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo e di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza, per le tutte finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

5.2. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del MiSE-PCN che potrà, pertanto, disporne in ogni momento a suo insindacabile giudizio.

5.3 L'eventuale utilizzo da parte d ISGI dei risultati per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali dovrà essere preventivamente autorizzato dal MiSE-PCN e, comunque, la predetta autorizzazione dovrà prevedere l'obbligo di esplicito riferimento al presente Accordo.

Art. 6
Trattamento dei dati

6.1 Il MiSE-PCN e ISGI si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo e sia digitale, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d. lgs. n. 196/2003.

Art. 7
Responsabili dell'Accordo

7.1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile di ciascuna Parte.

7.2. Responsabile per il MiSE-PCN è la dirigente *pro tempore* della Divisione IV della DGPIIPMI, dott.ssa Maria Benedetta Francesconi.

7.3 Responsabile per ISGI è l'avv. Gemma Andreone, dirigente di ricerca in servizio presso ISGI.

7.4 Eventuali successive sostituzioni dei responsabili saranno tempestivamente comunicate all'altra Parte, senza comportare la modifica del presente Accordo.

Art. 8
Decorrenza, durata ed efficacia

8.1. Il presente Accordo avrà decorrenza dalla registrazione dello stesso da parte degli Organi di controllo e il suo termine finale è fissato al 31 dicembre 2023.

8.2. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all'articolazione delle attività del presente Accordo, le Parti potranno concordare per iscritto le eventuali modifiche, rinnovi, rimodulazioni e/o integrazioni, purché le stesse non comportino oneri

aggiuntivi e fermo restando l'ammontare complessivo stabilito al successivo articolo 9. Diversamente, le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo al presente Accordo.

Art. 9
Oneri finanziari

9.1. L'onere finanziario derivante dal presente Accordo è interamente finanziabile sul capitolo di bilancio 2243 p.g. 1 - "*Spese per il funzionamento del Punto di Contatto Nazionale*", dello stato di previsione della spesa del MiSE sulla base delle disponibilità previste nell'arco delle annualità 2022, 2023 e 2024.

9.2 Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il MiSE-PCN erogherà ad ISGI, p*ro rata*, un contributo massimo onnicomprensivo pari ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), finalizzato al perseguimento degli obiettivi di carattere generale del presente Accordo e corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da ISGI. Il contributo è comprensivo di ogni onere che ISGI sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MiSE-PCN da ogni eventuale diversa o ulteriore richiesta.

9.3 Tale contributo non rientra nel campo di applicazione dell'IVA in quanto le attività oggetto del presente accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

9.4 La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento da parte di ISGI delle attività oggetto della presente collaborazione istituzionale, è riportata nella tabella in allegato (Allegato 1).

Art. 10
Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo e verifiche intermedie

10.1 Il contributo alle attività verrà corrisposto, *pro rata*, dal MiSE-PCN ad ISGI secondo le modalità previste ai successivi commi del presente articolo.

10.2 La prima quota, pari al 20% del contributo massimo previsto, sarà corrisposta a seguito della approvazione da parte del MiSE-PCN del "Piano di Attività" di cui al precedente articolo 4. Tale quota è stimata sulla base delle spese vive a carico di ISGI per l'avvio delle attività del presente Accordo e che saranno dettagliate nel summenzionato "Piano di Attività".

10.3 La seconda quota sarà corrisposta al raggiungimento da parte di ISGI di un avanzamento di spesa fino al massimo del 30% del corrispettivo massimo stabilito, compreso quanto già erogato come prima quota, e a seguito dell'approvazione da parte del MiSE-PCN della relazione tecnico-scientifica intermedia e della rendicontazione finanziaria intermedia da trasmettere al MiSE-PCN entro il 15 settembre 2022.

10.4 La terza quota sarà corrisposta al raggiungimento da parte di ISGI di un avanzamento di spesa fino al massimo di un ulteriore 60% del corrispettivo massimo stabilito, oltre quanto già erogato come prima e seconda quota, e a seguito dell'approvazione da parte del MiSE-PCN della relazione tecnico-scientifica intermedia e della rendicontazione finanziaria intermedia da trasmettere al MiSE-PCN entro il 15 settembre 2023.

10.5 L'ultima quota sarà corrisposta a saldo, come differenza tra quanto già versato dal MiSE-PCN e quanto dovuto fino al contributo massimo previsto nel presente Accordo, e a seguito della approvazione da parte del MiSE-PCN della relazione tecnico-scientifica finale e della rendicontazione finanziaria finale che dovrà essere trasmessa al MiSE-PCN entro il 31 marzo 2024.

10.6 Le relazioni tecnico-scientifiche intermedie e finale prodotte da ISGI e sottoscritte digitalmente dal Direttore *pro tempore*, dovranno contenere la descrizione puntuale delle attività di comune interesse svolte in collaborazione, articolate nelle singole linee di attività in esse ricomprese, l'indicazione dei risultati ottenuti, i materiali e le ricerche prodotti che dovranno essere inclusi in allegato alla predetta relazione.

10.7 Le rendicontazioni finanziarie intermedie e finale prodotte ISGI dovranno registrare le spese effettivamente sostenute alla data della rendicontazione e dovranno essere certificate da apposita dichiarazione con firma digitale del legale rappresentante di ISGI. Esse dovranno dettagliare le spese sostenute, riportando gli elementi necessari alla loro identificazione (n. fattura, data, fornitore, oggetto, importo) e dovranno essere corredate di idonea documentazione attestante l'effettivo avvenuto pagamento delle spese fatturate. Le spese per il personale ISGI impiegato nelle attività dell'Accordo dovranno essere rendicontate attraverso tabelle riepilogative contenenti l'indicazione dei dipendenti e della relativa qualifica, dell'attività svolta, del numero di ore impiegate, del costo sostenuto.

10.8 Il MiSE-PCN valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da ISGI in relazione alle attività svolte, approvando le citate rendicontazioni entro 30 giorni dalla trasmissione.

10.9 La documentazione di spesa in originale sarà conservata presso ISGI per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per accertamenti e verifiche da parte del MiSE-PCN e dei propri Organi di controllo.

10.10 Gli importi saranno accreditati sul seguente conto corrente dedicato: Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 per l'incasso delle entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni del settore pubblico allargato - intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, con indicazione specifica del beneficiario (ISGI) CDS 088 e del riferimento al presente Accordo.

10.11 Qualora le attività previste nel presente Accordo non siano realizzate in tutto o in parte, anche per ragioni indipendenti dalla volontà di ISGI, in misura tale da non generare spese vive almeno pari alla quota versata dal MiSE-PCN di cui al precedente comma 10.2 del presente articolo, ISGI si impegna a restituire al MiSE-PCN il contributo percepito e non utilizzato per lo svolgimento delle specifiche attività.

Art. 11
Decadenza

11.1. La violazione degli impegni assunti con il presente Accordo comporta la decadenza dell'Accordo stesso.

11.2. In particolare, costituiscono grave infrazione:

a) la violazione dei doveri di riservatezza di cui al precedente articolo 5;

b) le gravi e ripetute omissioni o inadempienze degli impegni assunti e tali da implicare una responsabilità dell'Amministrazione in materia.

Art. 12
Recesso

12.1. Il MiSE-PCN può esercitare il diritto di recesso unilateralmente e in qualunque momento dal presente Accordo qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del medesimo Accordo e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. Inoltre, per le seguenti motivazioni:

a) il venir meno delle risorse finanziarie;

b) il sopraggiungere di motivi di pubblico interesse derivanti dal mutamento degli Accordi internazionali in sede OCSE.

12.2. In caso di recesso, il MiSE-PCN è tenuto a dare un preavviso all'altra Parte in forma scritta non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza che ciò produca alcun diritto al risarcimento dei danni.

12.3. In caso di recesso, il MiSE-PCN si impegna all'erogazione del contributo per la quota parte spettante in ragione delle attività effettivamente svolte nel periodo trascorso. ISGI non potrà pretendere alcunché dal MiSE-PCN a titolo di mancati guadagni derivanti dalla mancata prosecuzione dell'Accordo in ragione dell'esercizio del suddetto potere di recesso. Quanto sopra non limita in alcun modo il diritto del MiSE-PCN di agire per il risarcimento dei danni in ragione di eventuali inadempimenti di ISGI.

Art. 13
Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro ad *ex* dipendenti del Ministero dello sviluppo economico

13.1 In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, ISGI dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, ad *ex* dipendenti del MiSE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso MiSE e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14
Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate esclusivamente a:

- per il MiSE alla DGPIIPMI – Divisione IV– Via Vittorio Veneto 33 - 00187 Roma - all'attenzione di Maria Benedetta Francesconi; email benedetta.francesconi@mise.gov.it, pec dgpiipmi.div06@pec.mise.gov.it ;

- per l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali - Via dei Taurini n.19 – 00185 Roma – all'attenzione di Gemma Andreone; email gemma.andreone@cnr.it, pec isgi@pec.cnr.it.

Articolo 15
Obblighi di pubblicazione

15.1 Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Art. 16
Definizione delle controversie

16.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

16.2 Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) 2), del d.lgs. n. 104/2010, le controversie, non risolvibili dalle Parti in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice, salvo ulteriori previsioni di legge.

Art. 17
Rinvio a norme

17.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

MiSE-PCN	ISGI
Firmato digitalmente da: Maurizio Montemagno Organizzazione: MISE/80230390587 Data: 07/03/2022 12:09:17 **dott. Maurizio Montemagno** Direttore generale	Marcelli Fabio 03.03.2022 13:11:57 GMT+00:00 **dott. Fabio Marcelli** Direttore f.f.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.	*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

Allegato 1

TABELLA DI MASSIMA DELLE SPESE AMMISSIBILI

VOCE DI COSTO	**IMPORTO**
COSTI DEL PERSONALE	*euro 144.000,00*
CONSULENZE ESTERNE	*euro 30.000,00*
COSTI DI DIFFUSIONE DELLE RICERCHE *(ad es. spese di pubblicazione anche digitali delle ricerche/analisi; editing e proof reading, stampa materiali, traduzioni, database)*	*euro 30.000,00*
COSTI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI *(ad es. sala, attrezzature, interpretariato, rimborso spese relatori)*	*euro 10.000,00*
COSTI DI VIAGGI E TRASFERTE	*euro 6.000,00*
TOT SPESA ATTIVITA' SCIENTIFICHE	**euro 220.000,00**
COSTI DI GESTIONE (MAX 10%)	*euro 20.000,00*
TOTALE GENERALE	**euro 240.000,00**